

**REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI**

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE
AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA
per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020**


TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari, con sede legale in Bari, alla via Lungomare Starita n° 6, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, Dott. Antonio Sanguedolce, di seguito indicata come "ASL Bari"

E

La Struttura "VILLA ANITA" con sede operativa in Terlizzi (BARI) - via Ruvo n. 23 gestito dalla Villa Anita S.r.L. - P.IVA 07759950723, con sede legale della Società in Terlizzi (BARI) - Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo, n. 23 CAP 70038, iscritta al Registro regionale di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006 con Determina Dirigenziale n. 00222 del 17/03/2016- REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI come Centro Diurno art. 60 R.R. n.4/2007, con una ricettività di n° 30 (TRENTA) posti, di seguito indicata come "Erogatore", rappresentata legalmente da Roberto Berardi nato/a a Bari il 27/07/1960 il/la quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiarerà di non essere stato/a condannato/a con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

PREMESSO CHE

- 
- a) con Delibera DG n. 792 del 19/06/2020, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella DGR n. 527/2020 e nelle successive circolari regionali, e il cui contenuto è da intendersi interamente richiamato e trascritto in questo provvedimento, la ASL Bari ha definito i tetti di spesa per i Centri Diurni per l'anno 2020;
 - b) il Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza "VILLA ANITA" è struttura sociosanitaria disciplinata dall'art. 60ter del R.R. n. 4/2007 e s.m.i., destinata a soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l'intero arco della giornata;
 - c) la ASL Bari intende avvalersi del predetto Centro Diurno per garantire, ai soggetti affetti da demenza, attività socio-sanitarie integrate, di tipo semiresidenziale, realizzate nel proprio territorio di competenza;
 - d) con D.G.R. n. 3032 del 28 dicembre 2010, la Regione Puglia ha approvato le tariffe massime giornaliere di riferimento per persona, riferite alle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007 e s.m.i., determinate sulla base dei criteri di metodo definiti nell'apposito "Studio di Fattibilità" allegato sub "A" dello stesso provvedimento;
 - e) La struttura è iscritta nel Registro regionale di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006 con Determina Dirigenziale n. 00222 del 17/03/2016- REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI, con una ricettività di n° 30 (TRENTA) /posti, avendo ottenuto autorizzazione definitiva all'esercizio di tale attività, giusta determinazione dirigenziale n° 5715 DEL 25/02/2016 RILASCIATA DAL COMUNE DI TERLIZZI (BARI);
 - f) L'erogatore ha trasmesso alla ASL la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dagli art. 36 e 60 del R.R. n4/0007 e s.m.i., agli atti dell'Area Servizio Sociosanitario.
 - g) L'erogatore ha rilasciato dichiarazione, resa ai sensi dell'art.38 e dell'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, con la quale si attesta:
 - di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentare e/o gestire tale struttura, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art.3 ex L. 1423/56;
 - di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di

colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;

- di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione.

CONSIDERATO CHE:

a seguito della dichiarazione dell'OMS del 11/03/2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia, in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti, il presente contratto è integrato dalle seguenti disposizioni, richiamate nelle Delibere DG n. 766 del 11/06/2020 e n. 792 del 19/06/2020, con le quali la ASL Bari:

1. prende atto dell'art. 48 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, della DGR n. 527 del 08/04/2020, della relativa Circolare esplicativa prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020, della nota prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020 e della nota prot. AOO_005 n. 2138 del 16/06/2020 e, per l'effetto:
2. determina le misure a sostegno dell'utenza in carico ai Centri Diurni, con liquidazione dell'acconto del 75% su 1/12 del fatturato liquidato nell'anno 2019 per i mesi di Marzo e Aprile 2020 per i Centri Diurni che in questi mesi non abbiano fatto ricorso a misure straordinarie di sostegno del reddito dei lavoratori, e corresponsione del saldo del 25%, detratta la quota del 50% del vitto, a fine esercizio;
3. assegna ai Centri Diurni i tetti di spesa per l'anno 2020, confermati a partire dal fatturato liquidato nell'anno 2019, ai sensi della DGR n. 57/2020;
4. stabilisce che, in ogni caso, come disposto dalla nota regionale prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020 e ribadito dalla nota prot. AOO_005 n. 2138 del 16/06/2020, le misure di cui al punto 2, derivanti dall'applicazione della DGR 527/2020, cessano di essere applicate a partire dal mese di maggio 2020;
5. autorizza modalità di erogazione delle prestazioni dei Centri Diurni secondo i modelli organizzativi adeguati alla prevenzione del contagio, previsti dalla nota prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020, che dispone la riapertura dei Centri a partire dal 2 maggio 2020;
6. prescrive agli erogatori di rispettare tutte le disposizioni statali e regionali in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, emanate ed emanande a partire dal mese di marzo 2020, con particolare riferimento a tutte le indicazioni di sorveglianza sanitaria fornite in ordine alle azioni da intraprendere per contrastare la diffusione dell'infezione, qui da intendersi tutte integralmente richiamate e riportate;
7. dispone che le indicazioni formulate si riferiscono a un modello organizzativo dinamico che sarà oggetto di eventuali modificazioni e integrazioni, anche sulla base dell'evolversi della fase emergenziale relativa all'epidemia di COVID-19.

RICHIAMATI

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 e s.m.i.;
- la Legge regionale n.23 del 19 settembre 2008 "Piano regionale di salute 2008-2010";
- la Legge regionale n.12 del 24 settembre 2010 "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"
- il Regolamento Regionale 18 aprile 2011 n.6 (BURP n.62/2011) "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 12 aprile 2011;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 3032 del 28/12/2010;
- Deliberazione di Giunta regionale n.1195 del 1 luglio 2013;
- Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192
- La Legge regionale n. 9 del 2 maggio 2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".

- il Regolamento Regionale n. 5 del 21/01/2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 8/04/2020;
- le circolari regionali prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020, prot. AOO_005 n. 1036 del 02/05/2020 e prot. AOO_005 n. 2138 del 16/06/2020;
- la Delibera DG ASL Bari n. 766 del 11/06/2020 "Presenza d'atto della nota Regione Puglia prot. AOO_005 n. 1036 del 02.05.2020 e, per l'effetto, autorizzazione delle modalità di erogazione delle prestazioni dei Centri Diurni, dopo la chiusura derivante dall'emergenza COVID 19, secondo modelli organizzativi adeguati alla prevenzione del contagio;
- la Delibera DG ASL Bari n.792 del 19/06/2020 "Presenza d'atto del Decreto legge 17 MARZO 2020 N. 18, nonché del combinato disposto della DGR Puglia n. 527 del 08/04/2020, della nota Regione Puglia prot. AOO/183 n. 5597 del 10/04/2020, della nota Regione Puglia prot. AOO_005 n. 1036 del 02.05.2020 e della nota prot. AOO_005 n. 2138 del 16.06.2020 e , per l'effetto, determinazione delle misure a sostegno dell'utenza in carico ai Centri Diurni per anziani e disabili. Assegnazione dei tetti di spesa per l'anno 2020 e liquidazione dell'acconto per i mesi di Marzo e Aprile 2020.

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata;
- di quanto statuito nel DPCM 12/01/2017 (LEA) per cui le prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale sono da considerarsi al netto della quota della eventuale retta a carico del Comune o dell'utente;
- della DGR n° 3032/2010 con la quale è stata determinata la tariffa giornaliera per l'assistenza prestata dai Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento nella misura di seguito riportata:

Denominazione disciplina	Tariffa
Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza	€ 31,83 (arrot) a carico della ASL Bari € 31,83 (arrot) a carico di altri Totale € 63,65

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati nonché quelli di cui ai successivi articoli, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

- 1) La ASL Bari, richiamata la Delibera DG n. 792 del 19/06/2020, assegna all'Erogatore il tetto di spesa invalicabile di remunerazione così come dettagliato nel prospetto che segue.

TETTO DI SPESA ANNUALE DA ASSEGNARE PER IL 2020	€ 240.255,28
-------------------------------------------------	--------------

- 2) in ottemperanza all'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio sanitario regionale per prestazioni erogate al di fuori del tetto di spesa assegnato.
- 3) Il tetto di spesa invalicabile di remunerazione assume come riferimento la tariffa vigente al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazione tariffaria, si procederà alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore, nel rispetto del tetto invalicabile di remunerazione assegnato, definiti mediante apposito addendum contrattuale.

ART. 2

Destinatari dei servizi assistenziali erogati dal Centro Diurno

- 1) La ASL Bari si avvale del Centro Diurno "VILLA ANITA" per l'assistenza semiresidenziale a favore di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l'intero arco della giornata.

ART. 3

Finalità ed obiettivi

1. Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente potrà variare da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni a settimana, in base a quanto definito nel PAI. Il centro deve, in ogni caso, organizzare:
 - servizio di accoglienza
 - attività di cura e assistenza alla persona
 - servizio medico e infermieristico
 - attività di terapia occupazionale
 - attività di stimolazione/riattivazione cognitiva (memory training, terapia di riorientamento alla realtà - ROT, training procedurale)
 - attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia, ecc..)
 - attività di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza, terapia della validazione, pettherapy, psicoterapia di supporto)
 - strategie per la riduzione della contenzione, specie farmacologica, e per l'utilizzo dei presidi di sicurezza
 - socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali, religiose
 - servizio pasti
 - servizio trasporto da e per l'abitazione propria.
2. Nel Centro Diurno sono ospitate esclusivamente persone in possesso della residenza in uno dei Comuni della Provincia di Bari secondo le modalità di accesso alla struttura di cui al successivo art. 9.

ART. 4

Durata

- 1) Il presente contratto ha la durata di un anno con decorrenza e validità dal 1/01/2020 al 31/12/2020, fatte salve eventuali sopravvenute disposizioni regionali in ordine all'attuazione del R.R. n. 5/2019, ai nuovi accreditamenti e alle successive contrattualizzazioni, e viene trasmesso dalla ASL alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità - Sezione Strategie e governo dell'Offerta.

ART. 5

Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'erogatore per il Centro Diurno "VILLA ANITA", intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'erogatore per il Centro Diurno "VILLA ANITA" garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla normativa regionale di riferimento in tema di prestazioni socio-sanitarie ed al Regolamento interno di gestione ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso l'erogatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, comprese le norme relative al distanziamento, alla sorveglianza sanitaria e all'obbligatorietà dell'uso dei presidi atti a contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'erogatore, intendendosi in ogni

caso remunerati con le tariffe regionali, salvo difformi disposizioni regionali in materia. L'erogatore per il Centro Diurno "VILLA ANITA" non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.

5. L'erogatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'erogatore si obbliga a consentire alla ASL, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare tali verifiche potranno riguardare:
 - a) l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n.4/2007 anche per quanto attiene il personale posto a disposizione;
 - b) lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature;
 - c) l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
 - d) la qualità dei pasti erogati.

ART. 6

Obbligazioni specifiche per l'erogatore

L'erogatore si impegna a:

- 1) inserire in tempo utile i dati relativi alla presa in carico/dimissione nel sistema informatico regionale "EDOTTO";
- 2) consegnare a ogni utente o suo congiunto responsabile del ricovero, la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
- 3) rispettare le procedure di ammissione previste dal R.R. n. 04/07 e s.m.i., oltre a quanto stabilito dalla normativa di riferimento su richiamata, e in particolare dalla DGR 691/2011 "Linee guida per l'accesso ai servizi Sociosanitari";
- 4) redigere e mantenere aggiornate le cartelle di ogni singolo utente, nonché i PP.AA.II.;
- 5) consentire l'accesso del volontariato in struttura, conformemente alle normative regionali vigenti;
- 6) consegnare all'Area Servizio Sociosanitario della ASL l'elenco nominativo del personale del Centro Diurno "VILLA ANITA", con l'indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni, conforme ai requisiti organizzativi previsti dallo stesso R.R. n.4/2007. Ogni variazione nominativa del personale dovrà essere comunicata all'Area Servizio Sociosanitario della ASL Bari in forma scritta e in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;
- 7) adeguare gli standard strutturali, funzionali e organizzativi dell'iniziativa semiresidenziale, qualora, nel corso del periodo di vigenza del presente accordo contrattuale dovessero intervenire modifiche legislative e regolamentari nella materia contrattualizzata;
- 8) applicare, nei confronti del personale dipendente, il contratto collettivo nazionale di lavoro attinente il settore, ovvero, se nei servizi esternalizzati, verificarne il rispetto di tale applicazione.

ART. 7

Obblighi in materia di Sanità elettronica e CUP

1. L'erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 ed all'art. 1 della L.R. n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
2. L'erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di flussi informativi e di sanità elettronica e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio.

ART. 8

Obblighi e adempimenti della Azienda sanitaria locale

1. La Azienda ASL è tenuta a:

- a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, nella misura minima campionaria su almeno 3/10 dei pazienti trattati od in misura maggiore, fino a 10/10 dei pazienti, in presenza di eventuali proroghe al ricovero;
- b) verificare annualmente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti nel Regolamento n° 4/07, con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
- c) verificare il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui di cui ai R.R. n.4/2007.

ART. 9

Modalità di accesso e dimissioni

1. Le procedure di ammissione e dimissione sono effettuate nel rispetto del RR. n.4/2007, della L.R. n. 23/2008, dell'art. 27 della L.R. n.4/2010 e della DGR n. 691/2011.
2. L'immissione nel Centro Diurno degli utenti residenti nell'ambito territoriale della ASL avverrà a cura del Distretto Socio Sanitario competente per residenza previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.). La stessa UVM che ha valutato provvederà ad effettuare le rivalutazioni e le eventuali proposte di proroga. Il Distretto autorizza, previa valutazione dell'UVM, la frequenza del Centro Diurno indicato dall'utente o presso altro Centro in caso di mancata disponibilità di posto nel Centro indicato. Ai sensi dell'allegato C della DGR 691/2011, il legittimo inserimento del paziente nel Centro Diurno è subordinato al rilascio dell'autorizzazione del Direttore del Distretto territorialmente competente e, comunque, nei limiti del tetto di spesa invalicabile di remunerazione, assegnato per l'anno 2020 di cui all'art. 1 del presente contratto .
3. Il Centro Diurno, sotto la propria responsabilità, adotta "la lista delle prenotazioni degli ospiti autorizzate dai Distretti". La lista è tenuta dal Centro Diurno e dal Distretto socio sanitario in cui ha sede la struttura, ed è trasmessa mensilmente all'Area Servizio Sociosanitario. La lista dei suddetti ospiti prenotati può essere modificata solo per situazioni d'urgenza, in conformità a quanto stabilito con la DGR 691/2011.
4. Il Centro s'impegna, ogni qualvolta si liberi un posto, ad informare, a mezzo PEC o telegramma, la famiglia e/o il tutore legale dell'utente primo nella lista di prenotazione affinché detto posto possa essere occupato entro le 24 ore, scorrendo la lista fino all'effettiva occupazione del posto.

ART. 10

Monitoraggio e controllo

1. Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata.
2. A tale scopo l'ente gestore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.
3. Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ASL attiva controlli propri tramite i Servizi Ispettivi aziendali quali SISP, SPESAL, SIAN e UVAR a propria discrezione, sia periodici che straordinari, le cui risultanze i suddetti Servizi inviano alla Direzione generale, al Direttore del Distretto, al Servizio Area sociosanitaria, alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità- Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. L'obiettivo è il ripristino delle condizioni di buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti.

ART. 11

Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'erogatore dalla ASL, in forza del presente contratto, è quello stabilito dalla tariffa di cui alla DGR n. 3032/2010:

Denominazione disciplina	Tariffa
Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza	€ 31,83 (arrot) a carico della ASL Bari € 31,83 (arrot) a carico di altri Totale € 63,65

2. La tariffa è calcolata su una frequenza di otto ore giornaliera. Una diversa disposizione delle UUVVMM competenti su un inferiore numero di ore di frequenza pro/die sarà remunerata nel seguente modo: per una frequenza superiore alle 4 ore pro die sarà corrisposta la tariffa intera (€ 31,83); per una frequenza inferiore o uguale alle 4 ore pro die, la tariffa viene decurtata del 50% (€ 15,92).
3. Le tariffe dei centri semiresidenziali a ciclo diurno sono calcolate al netto del costo del trasporto per il quale i Comuni e le ASL verificano congiuntamente le condizioni di maggiore efficienza economica e tecnica ai fini dell'applicazione dell'art. 46 della L.R. n. 4/2010.
4. La ASL, in attesa di determinazioni regionali al riguardo, intende confermare il costo del trasporto per la somma complessiva di € 8,10=, giusta Determinazione Dirigenziale n. 13272 del 03/09/2010 adottata dall'Area Gestione Patrimonio della ASL BA, che rappresenta la tariffa riconosciuta e ammessa alla procedura di liquidazione negli anni pregressi. Tale tariffa viene ripartita nel seguente modo: €3,40= che rappresenta il 40% della tariffa riferita alle strutture ex art. 60ter, sono a carico della ASL BA; l'ammontare restante € 4,70 rappresenta la quota sociale, a carico dell'utente e/o del Comune di residenza, ovvero remunerata dai Buoni Servizio regionali.
5. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ASL. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'erogatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel precedente punto 1 del presente articolo.

ART. 12

Assenze

1. In attesa di chiarimenti da parte della Regione Puglia, in merito all'assenza dell'utente, le famiglie sono tenute a segnalare, tempestivamente, al coordinatore del centro le assenze degli utenti, comprese quelle per malattia, per la quale si richiede il certificato medico alla riammissione;
2. In caso di assenza prolungata e preventivata, il rientro dovrà essere sempre concordato con il coordinatore del Centro. Per le situazioni in cui si è verificato un aggravamento dello stato di salute, il rientro dovrà essere disposto dal Distretto di competenza per la prosecuzione del P.A.I. in corso, ovvero con un nuovo P.A.I. e comunicato all'Area Servizio Socio Sanitario;
3. La riammissione, dopo assenze per malattia di durata superiore a giorni 6 consecutivi, è subordinata alla presentazione del certificato medico, necessario anche ai fini del rimborso dell'assenza, calcolato come indicato al punto successivo;
4. per il mantenimento del posto nel centro, solo nei casi di assenza per malattia e/o ricovero, il cui periodo non può superare i 20 gg, **la ASL rimborserà al Centro Diurno il 70% della quota sanitaria, (corrispondente a € 22,28 pro/die)**, in considerazione dei costi fissi a carico del centro, previa acquisizione dei certificati medici allegati alla fattura relativa al mese in cui si registra l'assenza, pena la decadenza del diritto di rimborso.

ART. 13

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento, da parte della ASL, delle prestazioni erogate ed autorizzate dalla ASL stessa sarà effettuato sulla base delle fatture emesse a cadenza mensile dall'erogatore.
2. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di presenza effettive dell'assistito nel Centro Diurno, e di quelle di assenza rimborsabili ai sensi dell'articolo 12, nei termini e nei modi previsti dal presente contratto.
3. La fattura emessa dall'erogatore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL Bari, via Lungomare Starita n. 6, nella modalità di fatturazione elettronica, prevista per legge. Unitamente alla fattura, l'erogatore trasmette, debitamente compilati, i prospetti riepilogativi delle prestazioni erogate, compilati su modello predisposto dall'Area Servizio Sociosanitario della ASL Bari,
4. La ASL è tenuta a comunicare in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
 - a. eventuali motivi di contestazione dell'importo della fattura e di richiesta di note di credito;
 - b. l'evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti;
 - c. eventuali altre osservazioni in merito alla fatturazione e alla documentazione allegata.

5. Il pagamento delle fatture emesse dall'erogatore sarà effettuato dalla ASL secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
6. La ASL predispose i pagamenti previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
7. L'erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note, a mezzo PEC, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, l'erogatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, sollevando la ASL Bari da responsabilità per i pagamenti già effettuati.

ART. 14

Riservatezza

1. L'erogatore, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'erogatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subfornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'erogatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'erogatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m. e i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza dei dati personali dei pazienti.

ART. 15

Sospensione - risoluzione - condizione risolutiva

1. La ASL nel caso di violazioni di quanto prescritto dal presente contratto, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da notificarsi senza preavviso all'erogatore con raccomandata a/r. o via PEC.
2. Nel caso di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione all'esercizio, dell'accreditamento, o dell'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art.53 della L.R. n.19/2006 del Centro Diurno "VILLA ANITA", il presente contratto si intende, rispettivamente, sospeso e/o risolto di diritto.
3. Nel caso di abrogazione o modifiche sostanziali alla normativa vigente, il presente contratto si adeguerà alle nuove disposizioni di legge e/o alle nuove direttive regionali con conseguenziale sottoscrizione di addendum contrattuale. In ogni caso, ai fini della continuità assistenziale, l'erogatore garantirà l'erogazione delle prestazioni a favore degli utenti già in carico finché la ASL, d'intesa con il Comune di residenza dell'assistito, non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

ART. 16

Danni, responsabilità civile

L'erogatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte dei dipendenti dei pazienti e/o di terzi, derivanti dall'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 17

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

- 1) L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la

verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

ART. 18

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Centro Diurno "VILLA ANITA" e la ASL Bari è competente il Foro di Bari.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m. e i. le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675 avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>Il Direttore Generale pro-tempore della Azienda ASL BARI</p> <p>Dott. ANTONIO SANGUEDOLCE</p> <p>31-08-2020</p>	<p>VILLA ANITA S.R.L. Il Legale Rappresentante del Centro Diurno "VILLA ANITA" Strada Prov.le Terlizzi, Ruvo n° 23 70038 Terlizzi (Ba)</p> <p>C.F. / P.IVA: 07759950723 CCIAA BARI: R.E.A. n° 579852 PEC: terlizzi_villaanitasrl@pec.it</p>
	<p>Data <u>31/08/2020</u></p>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti nella Puglia), 2 (Destinatari dei servizi assistenziali erogati dal Centro Diurno), 3 (Finalità ed obiettivi), 4 (Durata), 5 (Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità), 6 (Obbligazioni specifiche per l'erogatore), 7 (Obblighi in materia di Sanità elettronica e CUP), 8 (Obblighi ed adempimenti della Azienda sanitaria locale), 9 (Modalità di accesso e dimissioni), 10 (monitoraggio e controllo), 11 (Corrispettivi), 12 (assenze), 13 (Fatturazione e pagamenti), 14 (Riservatezza), 15 (Sospensione-risoluzione-condizione risolutiva), 16 (Danni, responsabilità civile), 17 (Dichiarazione di conoscenza da parte dell'erogatore e norme finali), 18 (Foro competente).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

VILLA ANITA S.R.L.
Il Legale Rappresentante del
Centro Diurno "VILLA ANITA"
Strada Prov.le Terlizzi, Ruvo n° 23
70038 Terlizzi (Ba)

C.F. / P.IVA: 07759950723
CCIAA BARI: R.E.A. n° 579852
PEC: terlizzi_villaanitasrl@pec.it

31/08/2020